



COMUNE DI BALMUCCIA

Ordinanza n. 6/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA'

Constatata la presenza di molti rovi, ramaglie, arbusti e piante di piccolo fusto, radicate lungo il ciglio della strada provinciale in località Dinelli sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

Dato atto che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade, rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale;

Dato atto che i proprietari di alberi o ramaglie che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate, possono essere responsabili degli eventuali incidenti che si verificassero per incuria del fronte strada;

Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

Visto l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., che al comma 1, punto c) vieta di "[*impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni...*]";

Visto l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "[*proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria*]";

Visto l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. che impone "[*I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi*]";

Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Visto l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade";

Visto gli 892 e successivi del Codice Civile;

Visto l'articolo 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare il comma 5;

Viste le Leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;

Ritenuto di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e questo anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni censiti in Catasto del Comune di Balmuccia al Foglio 12 mappali 142, 144, 146, 148, 150, 152, 155, 160, 163, 164, di provvedere:

- a) all'immediato taglio di tutte le piante esistenti e delle ramaglie che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale in modo che, anche in caso di eventi meteorologici intensi, sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- b) alla potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale e nei casi in cui provochino restringimenti della carreggiata, limitino la visibilità, nascondano e compromettano la leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) alla rimozione immediata dalla sede stradale e dalle aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi, caduti sul piano stradale a seguito di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- d) alla regolare gestione delle aree e del verde privato che può interferire con le aree pubbliche nel rispetto delle lettere a), b), c), di cui sopra.

L'inottemperanza a quanto prescritto dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.lgs. n. 267/2000, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, D.lgs. n. 285 del 30/04/1992, di seguito elencate, nonché eventuali responsabilità penali.

AVVERTE

- 1) Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastati né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.
- 2) È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
- 3) Chiunque violi le disposizioni dell'art. 16 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 173,00 a euro 695,00.
- 4) Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 173,00 a euro 695,00.
- 5) Chiunque violi le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 431,00 a euro 1.734,00.
- 6) Chiunque violi le disposizioni dell'art. 31 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 173,00 a euro 695,00.
- 7) L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
- 8) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
- 9) In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

Nel caso accertamento dell'inerzia dei proprietari, oltre all'applicazione della sanzione di cui al sopraccitato articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000, da € 250,00 a € 500,00, e alla segnalazione alla Procura della Repubblica competente, **alla esecuzione dei lavori stessi provvederà direttamente il Comune di Balmuccia** ed il materiale legnoso ricavato verrà venduto con asta pubblica, **senza che venga corrisposto alcun indennizzo o un altro compenso per il legname eventualmente alienato.**

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

- Notifica a tutti i proprietari dei terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni al Foglio mappali 142, 144, 146, 148, 150, 152, 155, 160, 163, 164;
- pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Online e sul sito dell'Ente;
- notifica alla Polizia Locale affinché sia data esecuzione alla medesima;
- trasmissione al Comando Stazione Carabinieri;
- trasmissione alla Provincia di Vercelli;

RICORDA CHE

avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

RAMMENTA ALTRESI' CHE

il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, ecc sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del C.C.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Scopa.

Dalla Residenza Municipale, 18 agosto 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA'
Uffredi Moreno